

STATUTO

**SCUOLA DELL'INFANZIA M.
MONTESSORI SOC. COOP.
SOCIALE A R.L. - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCICLI RG VIA TOGLIATTI 15

Numero REA: RG - 115330

Codice fiscale: 01384750889

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-03-2008 - Statuto completo	2
--	---

F.to Ignazio Maria Emmolo notaio

ALLEGATO "A"

AD ATTO

IN DATA 26 FEBBRAIO 2008, RACC. N. 7.776

STATUTO

Titolo 1

Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Art. 1 - È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, successive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale a responsabilità limitata, a mutualità prevalente denominata "Scuola dell'Infanzia M. Montessori Società Cooperativa sociale a r.l. - ONLUS".

La società ha sede legale nel Comune di Scicli.

L'indirizzo della società ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, è in Via Togliatti n. 15.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove unità locali operative, nonché di trasferire altrove l'indirizzo della sede sociale, purché nell'ambito del Comune di Scicli.

Il trasferimento della sede sociale in altro Comune dovrà essere deciso dall'assemblea dei soci.

Art. 2 - La durata della società è a tempo indeterminato.

Art. 3 - La società cooperativa, retta e regolata dai principi della mutualità, senza scopo di lucro, ha per oggetto la produzione di attività educative e culturali anche in collaborazione con istituti scolastici, pubbliche amministrazioni, enti associativi ed altri organismi pubblici e privati:

Pertanto, a titolo esemplificativo, la cooperativa sociale potrà organizzare:

- centri estivi per minori e centri di infanzia;
- laboratori educativi per giovani adolescenti;
- percorsi di animazione e di ricreazione sociale;
- eventi che promuovono il protagonismo e la partecipazione giovanile;
- collaborazioni fra associazioni e realtà di volontariato del territorio;
- percorsi formativi e di socializzazione, anche con strumenti informatici ed attività connesse.

La cooperativa, ai sensi della legge 381/91, successive modifiche ed integrazioni, intende inoltre creare, in ambiti collegati funzionalmente alle finalità superiormente indicate, opportunità di lavoro anche a soggetti svantaggiati.

La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle ad esse naturalmente

accessorie ed integrative.

Art. 4 - La cooperativa non ha finalità speculativa e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi.

I soci devono impegnarsi ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

Ove necessario, la società cooperativa sociale si può avvalere, nei limiti e con le modalità consentite dalla legge, di elementi tecnici ed amministrativi e di personale munito delle opportune specializzazioni.

E' possibile la presenza di soci volontari, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente ed il cui numero non può essere superiore a quanto consentito dalla legge.

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci, ai sensi dell'art. 2521 C.C.

I rapporti fra la cooperativa ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti interni, nel rispetto delle vigenti leggi, che saranno predisposti dall'organo amministrativo e dovranno essere approvati dall'assemblea

con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato fra i soci il principio della parità di trattamento.

Titolo 2

I Soci

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato; in ogni caso non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci può essere compreso fra tre ed otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Possono essere soci sia persone fisiche che, per attitudini, capacità ed interessi, possono contribuire al conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa; sia persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 6 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo amministrativo specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale.
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
- d) ogni altra informazione richiesta dall'Organo ammi-

nistrativo.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, da copia dell'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata a rappresentarla.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo amministrativo, entro due mesi dalla ricezione della domanda.

Art. 7 - Non possono essere soci coloro che si trovano in situazione o che hanno interessi contrastanti con quelli della società cooperativa.

Art. 8 - La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 9 - Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo delle quota sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2528 C.C..

I conferimenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione spedita al nuovo socio e con le modalità stabilite dall'Organo amministrativo.

Nell'ipotesi in cui non venga adempiuto tale obbligo

entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Organo amministrativo inerente l'accettazione della richiesta, la stessa si intenderà come non avvenuta.

Art. 10 - Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Poiché la società è costituita a tempo indeterminato, il termine per il recesso richiesto dall'art. 2328, n. 13 del Codice Civile, è di un anno.

Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Art. 11 - Oltre che ai casi previsti dalla legge, può, dall'Organo amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- c) che svolga attività contrastante con quelle della società;

d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Art. 12 - Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario della sua quota, purché questi vi acconsenta ed abbia i requisiti per l'ammissione e la cui domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio a pena di decadenza, sia accolta dall'Organo amministrativo.

Art. 13 - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio deceduto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto alla liquidazione della propria quota, che avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Art. 14 - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti

non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la cessione della quota si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

Titolo 3

Patrimonio Sociale - Bilancio

Art. 15 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non può essere né inferiore, né superiore a quanto previsto dalle vigenti leggi;
- b) dal fondo di riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci cessati;
- c) da eventuali fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge e da eventuali fondi di riserva straordinari formati oltre che dall'accantonamento del sovrapprezzo, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità o contributo che pervenisse alla società al fine di essere impiegato per gli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili e non possono distribuirsi nè in vita della società, nè al momento del suo scioglimento.

Art. 16 - Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato in una unica soluzione.

Art. 17 - Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno, né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società cooperativa.

Art. 18 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi netti di gestione risultante dal bilancio saranno così ripartiti:

a) il 3% al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione;

b) almeno il trenta per cento (30%) al fondo di riserva ordinaria;

c) la restante parte a riserva straordinaria, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 19 - L'assemblea può stabilire l'istituzione di

fondi di finanziamento con le contribuzioni ed i prestiti dei soci, conformemente alle previsioni di legge.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci, l'assemblea potrà avvalersi della facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545-sexies C.C.

Titolo 4

Organi Sociali

Art. 20 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di gestione;
- c) il Collegio sindacale e/o il Revisore.

Assemblea dei soci

Art. 21 - L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e dei sindaci;
- c) l'approvazione dei regolamenti interni;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti

la gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

È di competenza dell'assemblea straordinaria deliberare:

- a) sulle modifiche allo statuto della società;
- b) sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Art. 22 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Art. 23 - L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale, se nominato.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sull'approvazione del

bilancio e su quanto di sua competenza.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata dall'organo amministrativo entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 24 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento, al domicilio risultante dal Libro dei Soci almeno otto (8) giorni liberi prima dell'adunanza; l'avviso di convocazione dovrà essere inoltre affisso, in modo visibile e negli stessi termini, nella sede sociale.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto

di voto e siano presenti o consta che siano stati informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, qualora nominati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 25 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in loro assenza, da altro socio designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario scegliendolo anche tra i non soci.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea, comunque sempre con scrutinio palese.

Art. 26 - Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Organo Amministrativo

Art. 27 - La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di gestione composto da tre membri a sette membri, secondo quanto sarà determinato dai soci all'atto della nomina.

Gli amministratori devono essere tutti soci e rimangono in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo

più limitato stabilito dai soci all'atto della nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo, senza necessità di motivazione o di giusta causa.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

Se è nominato un Consiglio di gestione, in caso di mancanza sopravvenuta di un solo Amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di due o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Gestione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; spetta loro il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e non ricevono compensi salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Può inoltre essere accantonata, di anno in anno e previa deliberazione dell'assemblea, una somma al fine della liquidazione, in favore dell'amministratore che cessa, di un'indennità di cessazione dell'incarico. A tal fine possono essere utilizzati anche strumenti giuridici di tipo assicurativo o previdenziale.

Art. 28 - All'organo amministrativo sono conferiti i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti e operazioni necessari al conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge o per il presente statuto sono riservati all'Assemblea dei soci. In sede di assemblea ordinaria di bilancio deve specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Art. 29 - La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, a seconda del tipo di organo amministrativo nominato, spetta: all'Amministratore unico; o al Presidente del Consiglio di gestione.

L'organo amministrativo può nominare direttori, istitori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie omogenee di atti. La rappresentanza della società spetta anche a costoro, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 30 - Il consiglio viene convocato dal presidente

con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi, se esistenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio sono formalizzate con verbale trascritto nel relativo libro sociale e sottoscritto dal presidente e dal segretario della seduta.

Collegio Sindacale e Revisore

Art. 31 - La cooperativa, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, può nominare il Collegio Sindacale e/o il Revisore.

Art. 32 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza

del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni dell'Organo amministrativo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Esso si comporrà di tre membri effettivi eletti dalla assemblea tra le persone previste dalla legge. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre esercizi sociali e saranno rieleggibili.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Collegio Sindacale deve specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Collegio Arbitrale

Art. 33 - Qualunque controversia insorgesse tra i soci, o fra essi e la cooperativa, ovvero tra la cooperativa

e l'organo amministrativo o l'organo della liquidazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, che giudicherà inappellabilmente seguendo i principi di diritto sostanziale con i contemperamenti dettati dall'equità, senza formalità di procedura, dando luogo a un arbitrato irrituale.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Titolo 5

Disposizioni finali

Art. 34 - La società deve essere sciolta e messa in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale versato ed eventualmente rivalutato e i dividendi maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 35 - E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 C.C.:

a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società, si dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 36 - Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione ed in particolar modo le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 che disciplina le cooperative sociali.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 37 - Il presente statuto è vincolante per tutti i soci, che si obbligano alla sua osservanza con il fatto stesso dell'acquisizione della qualità di soci.

F.to Fidone Carmela Agnese